

Mercoledì 11 dicembre 2013

P7\_TA(2013)0577

## **Produzione del latte nelle zone di montagna, nelle zone svantaggiate e nelle regioni ultraperiferiche**

**Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sul mantenimento della produzione del latte nelle zone di montagna, nelle zone svantaggiate e nelle regioni ultraperiferiche dopo la scadenza del regime delle quote latte (2013/2097(INI))**

(2016/C 468/15)

Il Parlamento europeo,

- visto il titolo III del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo, segnatamente, all'agricoltura;
  - visto l'articolo 174, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo, segnatamente, alle regioni di montagna e l'articolo 349 relativo alle regioni ultraperiferiche;
  - visto il regolamento (CE) n. 247/2006 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione <sup>(1)</sup>,
  - visto il regolamento (UE) n. 261/2012 <sup>(2)</sup> sui rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
  - visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 <sup>(3)</sup>,
  - visto il protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna — Protocollo Agricoltura di montagna, pubblicato il 30 settembre 2006 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea <sup>(4)</sup>,
  - visto il parere del Comitato delle regioni NAT-V-028 del 30 maggio 2013 sull'andamento della situazione dei mercati e conseguenti condizioni per l'eliminazione graduale del regime delle quote latte — seconda relazione sull'«atterraggio morbido»,
  - vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata «Andamento della situazione dei mercati e conseguenti condizioni per l'estinzione graduale del regime delle quote latte — seconda relazione sull'atterraggio morbido» (COM(2012)0741),
  - visto lo studio dal titolo «*Labelling of agricultural and food products of mountain farming*» (Etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari dell'agricoltura di montagna), commissionato dalla Direzione generale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (intesa amministrativa AGRI-2011-0460/JRC-IPTS n. 32349-2011-10),
  - visto lo studio condotto dalla Commissione dal titolo «*Economic impact of the abolition of the milk quota regime — regional analysis of the milk production in the EU*» (Impatto economico dell'abolizione del regime di quote latte — analisi regionale della produzione di latte nell'UE), del febbraio 2009,
  - visto lo studio condotto dal Dipartimento tematico B (Politiche strutturali e di coesione) dal titolo «*The future of milk Quota — Different scenarios*» (Il futuro delle quote latte — diversi scenari), del gennaio 2008,
  - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0383/2013),
- A. considerando che l'abolizione delle quote latte avrà effetti sull'intero mercato del latte europeo e che i produttori di latte nelle zone di montagna e nelle regioni ultraperiferiche ne saranno particolarmente colpiti, poiché le opportunità di crescita legate alla liberalizzazione non potranno essere sfruttate in tali zone, a causa degli svantaggi naturali e permanenti di tali regioni;

<sup>(1)</sup> GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 94 del 30.3.2012, pag. 38.

<sup>(3)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 271 del 30.9.2006, pag. 63.

Mercoledì 11 dicembre 2013

- B. considerando che, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, le zone più a nord del 62° parallelo e alcune zone circostanti vanno considerate zone di montagna e che la definizione e lo statuto delle regioni ultraperiferiche figurano nell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- C. considerando che le decisioni dei giovani imprenditori in queste zone riguardanti il loro futuro dipendono dalla dimensione dell'azienda e dalle risorse finanziarie, tenendo conto del fatto che le aziende che hanno recentemente investito nel regime di quote si troveranno dopo la sua abolizione a far fronte a difficoltà crescenti a livello di liquidità e saranno soggette a maggiori oneri;
- D. considerando che a causa della posizione geografica gli svantaggi in termini di costi per la produzione di latte nelle zone di montagna e nelle regioni ultraperiferiche risultano essere onerosi e che dopo l'abolizione delle quote latte è necessario garantire un'attività conveniente e redditizia degli agricoltori in caso di ulteriori vincoli e in particolare in caso di ulteriori limitazioni d'utilizzo del terreno;
- E. considerando che parti di altre zone svantaggiate dell'Unione potrebbero subire svantaggi competitivi a causa dell'abolizione delle quote latte, il che pregiudicherebbe la sostenibilità della produzione in tali zone, in parte poiché la densità di produzione è così debole che le imprese di raccolta o di trasformazione potrebbero spostarsi per stabilirsi in zone più competitive dove in particolare il costo della raccolta del latte o del trasporto dei prodotti verso i mercati è meno elevato;
- F. considerando che uno dei principali obiettivi della nuova PAC è la preservazione dell'agricoltura produttiva nelle zone di montagna o svantaggiate o nelle regioni ultraperiferiche;
- G. considerando che i costi di produzione, raccolta, trasporto e commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari al di fuori della regione di produzione sono notevolmente più elevati in queste zone rispetto alle aree privilegiate;
- H. considerando che processi di aggregazione tra i produttori possono favorire una riduzione dei costi di produzione ed un più forte potere contrattuale degli allevatori, in particolare per quanto concerne la definizione dei prezzi del latte;
- I. considerando che i prodotti lattiero-caseari spesso non possono essere trasformati nelle immediate vicinanze del luogo di produzione a causa delle condizioni generali esistenti; che è necessario tener conto delle specificità infrastrutturali e di consentire denominazioni specifiche come «prodotto di montagna» anche per prodotti che sono trasformati all'interno di un determinato raggio intorno alla zona di montagna; che è indispensabile applicare tale disposizione a tutti i prodotti fabbricati a partire da latte di montagna;
- J. considerando che la produzione del latte in molte di queste zone rappresenta il settore produttivo agricolo più importante e più diffuso, e svolge un ruolo fondamentale in produzioni casearie di qualità e con marchi riconosciuti dall'UE; considerando che è importante conservare un tessuto produttivo in tutti i territori dell'Unione, per poter alimentare ciascun bacino di consumo senza creare costi di trasporto e ambientali eccessivi;
- K. considerando che in numerosi Stati membri e regioni la produzione di latte rappresenta un pilastro fondamentale dell'economia regionale e contribuisce in modo determinante al valore aggiunto dell'agricoltura;
- L. considerando che la valorizzazione e la promozione dei prodotti lattiero-caseari di elevata qualità possono essere un utile strumento per far fronte all'aumento della produzione di latte;
- M. considerando che in molte regioni il latte viene prodotto prevalentemente in piccole e medie imprese a conduzione familiare;
- N. considerando che il 59 % delle superfici agricole nelle zone di montagna viene utilizzato come prati permanenti o pascoli in relazione alla produzione lattiero-casearia, e che generalmente un utilizzo agricolo diverso non è possibile né realizzabile; che il 9,5 % del latte dell'UE viene prodotto nelle zone di montagna; che l'orografia e il clima limitano le alternative agricole e che la diversità agricola è estremamente limitata;
- O. considerando l'insostituibilità della produzione lattiera in determinate regioni ultraperiferiche come uno dei principali motori dell'economia, della stabilità sociale, della qualità ambientale e dell'utilizzo del territorio; che i programmi POSEI sono, in tali regioni, gli strumenti migliori cui destinare un maggiore sostegno per mantenere i livelli di produzione;

**Mercoledì 11 dicembre 2013**

- P. considerando che l'allevamento in queste regioni non è soltanto un'attività economica e un mezzo di sostentamento per gli abitanti, ma è anche un elemento determinante della cultura tradizionale e delle strutture sociali, profondamente legato agli usi e alle tradizioni della popolazione locale;
- Q. considerando che nelle zone di montagna, nelle regioni ultraperiferiche e in parte di altre zone svantaggiate la cessazione delle attività di allevamento e della produzione lattiero-casearia ad esse associata portano spesso all'abbandono dell'agricoltura, alla mancata cura di campi agricoli di buona qualità e di conseguenza allo spopolamento e alla migrazione dalle aree rurali a quelle urbane;
- R. considerando che l'agricoltura in queste zone contribuisce spesso al mantenimento e alla tutela del paesaggio e della biodiversità e alla mitigazione dei pericoli naturali e rappresenta la base per un positivo sviluppo regionale, senza il quale altri ambiti economici, primo fra tutti il turismo, non si potrebbero sviluppare; che l'abbandono dell'agricoltura in tali aree rischierebbe di causare un notevole pregiudizio anche a questi altri settori;
- S. considerando che in molte zone svantaggiate la produzione di latte garantisce la coesione economica e sociale, che non può essere messa a rischio dall'abolizione delle quote; che è necessario mantenere e promuovere la cura del paesaggio agricolo, il settore del turismo, i circuiti locali di produzione-trasformazione-commercializzazione, l'occupazione e le prospettive di lungo termine per i giovani;
- T. considerando che l'eliminazione delle quote latte porterà le aree di produzione a dover concorrere su scala europea, e che la differenziazione dei prodotti costituisce una sfida cruciale per il mantenimento dell'accesso al mercato delle zone di montagna e delle regioni ultraperiferiche che producono latte o prodotti lattiero-caseari;
1. osserva che i pagamenti diretti del primo pilastro della politica agricola in molti Stati membri si basano sui riferimenti storici anche nel quadro dell'attuale riforma della PAC e che pertanto le zone adibite a pascolo e la produzione di latte in tali regioni sono fortemente svantaggiate; invita pertanto gli Stati membri interessati ad assicurare, nel quadro dell'attuazione della riforma agricola a livello nazionale, a introdurre senza indugio un sistema che elimini gli svantaggi di cui risentono tali regioni;
  2. rileva che il latte di montagna rappresenta circa il 10 % del latte dall'UE a 27, ma che in Austria, Slovenia e Finlandia rappresenta i due terzi della produzione di latte e interessa i tre quarti dei produttori, e che le cifre corrispondenti sono molto rilevanti anche in una decina di altri paesi; rileva inoltre che nella maggior parte di queste umide regioni montane, nonché nelle regioni ultraperiferiche, i pascoli sono principalmente utilizzati per le mandrie da latte, che mantengono accessibili e abitati i paesaggi e portano vantaggi al turismo, alla biodiversità e all'ambiente;
  3. è del parere che i pascoli permanenti e i prati, che in queste zone non offrono in genere alcuna opzione alternativa di sfruttamento rispetto all'allevamento di bovini, ovini e caprini, non debbano mai ricevere un trattamento inferiore rispetto alle altre superfici agricole, nel calcolo dei pagamenti diretti del primo pilastro;
  4. ritiene indispensabile che per le aziende di allevamento che dispongono di superfici foraggere per l'alimentazione del bestiame sia previsto un pagamento accoppiato agli erbivori nell'ambito del primo pilastro della PAC e nell'ambito del POSEI nelle regioni ultraperiferiche; respinge nuovi requisiti sull'alimentazione dei ruminanti che potrebbero portare a rotture nelle prassi agricole esistenti;
  5. sottolinea il ruolo importante dei pagamenti accoppiati nell'ambito del primo pilastro della politica agricola; rileva che in queste zone gli Stati membri dovrebbero ottenere ulteriori possibilità di accoppiare i pagamenti, nazionali o finanziati dall'UE, come era stato convenuto nell'attuale riforma della PAC;
  6. sottolinea che nello sviluppo successivo della PAC occorre rivolgere particolare attenzione alle piccole aziende in queste zone, a causa della loro necessità strutturale di una maggiore intensità diretta di lavoro umano e dei maggiori costi che devono affrontare per l'acquisto dei fattori produttivi e poiché esse assumono un'importanza particolare per il mantenimento dei posti di lavoro e per lo sviluppo delle aree rurali;
  7. rileva che è necessario valutare in modo separato l'abolizione delle quote latte nelle zone di montagna e nelle regioni ultraperiferiche, alla luce delle caratteristiche specifiche di tali regioni, per elaborare misure mirate al sostegno e al mantenimento della produzione;

Mercoledì 11 dicembre 2013

8. ritiene che, in considerazione dell'insostituibilità della produzione lattiera in determinate regioni ultraperiferiche, la Commissione e gli Stati membri debbano ricorrere in tali regioni ai programmi POSEI per rafforzare il sostegno in materia di pagamenti diretti e misure di mercato nonché ai programmi di sviluppo rurale per rafforzare il sostegno nell'ambito del secondo pilastro della PAC;
9. chiede che nell'ambito dello sviluppo del quadro strategico comune si elaborino misure aggiuntive, con il coinvolgimento dei programmi di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione; ritiene che il quadro strategico comune debba perseguire l'obiettivo di promuovere i progetti di sviluppo regionale e i programmi di mantenimento delle strutture che pongono l'enfasi principale sulla conservazione dell'agricoltura e sul rafforzamento della catena del valore a monte e a valle;
10. esorta gli Stati membri e le regioni a elaborare, laddove opportuno, un programma specifico per la produzione del latte in queste zone nel quadro dello sviluppo rurale;
11. sottolinea a questo titolo la necessità di sostenere il consolidamento o la nascita di progetti che creino valore aggiunto, differenzino i prodotti in connessione con il territorio, e che apportino nuove strategie di valorizzazione delle montagne e delle regioni ultraperiferiche; invita la Commissione a proporre misure ad ampio raggio per sostenere l'istituzione e la realizzazione di tali progetti nonché gli investimenti collettivi pertinenti;
12. esorta gli Stati membri a contrastare la scomparsa dei pascoli e a tener conto di quest'aspetto nella legislazione in materia di pianificazione territoriale;
13. sottolinea che le misure del secondo pilastro, come le indennità compensative, i premi agroambientali, gli aiuti agli investimenti individuali o collettivi per la produzione, la trasformazione — senza trascurare, per le regioni ultraperiferiche (coperte dal sistema POSEI) la possibilità che i prodotti siano considerati essenziali ai fini della trasformazione della produzione agricola regionale, segnatamente di prodotti lattiero-caseari, inseriti nel regime di approvvigionamento speciale allo scopo di conservarne la competitività — e la commercializzazione, gli aiuti per l'avviamento di attività di giovani agricoltori, gli aiuti alla qualità, alla diversificazione, all'innovazione e alla cooperazione (anche con le autorità locali) assumono un'importanza notevole per una produzione di latte sostenibile in queste zone; chiede pertanto che agli Stati membri e alle regioni siano assicurati il quadro normativo, il livello di finanziamenti e la libertà d'azione necessari per la concessione di indennità compensative adeguate e fortemente differenziate e che siano promosse le forme ecocompatibili e sostenibili di agricoltura e agricoltura biologica; chiede altresì che i costi di investimento più elevati per la produzione del latte, sostenuti nelle zone di montagna e nelle regioni ultraperiferiche in virtù delle caratteristiche particolari del terreno, della perifericità di tali regioni, dell'elevata frammentazione degli appezzamenti e della discontinuità geografica delle isole, siano adeguatamente compensati nel quadro del secondo pilastro della PAC;
14. chiede, inoltre, aiuti mirati agli investimenti per le aziende di produzione del latte con potenzialità di sviluppo, come ad esempio detrazioni e interessi per strutture e tecnologie, al fine di ridurre i costi di produzione e rafforzare la competitività delle aziende;
15. invita gli Stati membri a promuovere in particolare progetti quali ad esempio la cooperazione per l'utilizzo economicamente redditizio di macchinari o edifici, nel quadro delle misure del secondo pilastro;
16. chiede alla Commissione di ridefinire un programma coerente di sviluppo rurale e del latte per le zone di montagna, le regioni ultraperiferiche, le zone di produzione di latte svantaggiate e per gli Stati membri in cui la maggior parte del latte è prodotto in aziende agricole dalle dimensioni estremamente ridotte;
17. osserva che, a causa della situazione particolarmente difficile in termini di circolazione viaria e delle quantità per lo più limitate di latte prodotto da ciascuna azienda, i costi per la raccolta del latte e per il trasporto dei prodotti trasformati nelle zone di montagna e nelle regioni ultraperiferiche sono particolarmente elevati, con conseguenti notevoli svantaggi di localizzazione e competitivi; invita a concedere sussidi alle aziende di trasformazione, soprattutto quelle di proprietà delle cooperative, al fine di compensare i costi per la raccolta e la produzione, anche per quanto concerne i fattori produttivi, nonché per il trasporto dei prodotti finiti in tali zone, più elevati rispetto a quelli sostenuti nelle zone privilegiate;
18. sottolinea che è necessario uno strumento di monitoraggio del mercato della produzione di latte (osservatorio del latte) al fine di raccogliere e divulgare dati e informazioni sulla produzione e l'offerta, di assicurare la segnalazione tempestiva degli squilibri di mercato alla luce delle specificità dei prodotti lattiero-caseari e di elaborare analisi delle prospettive a breve termine nel contesto delle oscillazioni dei prezzi al fine di adeguare correttamente i quantitativi di latte alla domanda del mercato;

**Mercoledì 11 dicembre 2013**

19. osserva che le attività di trasformazione e commercializzazione nelle fattorie e sui pascoli montani offrono alle piccole imprese e alle microimprese nelle regioni di montagna, nelle regioni ultraperiferiche e in altre zone svantaggiate l'opportunità di creare un valore aggiunto, contribuendo in tal modo anche alla qualificazione turistica di tali regioni; sottolinea che occorre finanziare tali iniziative nel quadro del secondo pilastro della PAC;
20. sottolinea che la grande distanza delle regioni ultraperiferiche dai mercati di beni di consumo determina la necessità di un doppio magazzino in virtù della moderna organizzazione logistica; invita pertanto la Commissione a contemplare nel quadro dei regolamenti relativi agli investimenti in tali regioni l'ammissibilità delle strutture di magazzino al di fuori del territorio delle regioni ultraperiferiche;
21. osserva che gli alpeggi e le malghe di montagna nonché le zone delle regioni ultraperiferiche che producono latte abbisognano di una particolare attenzione per quanto concerne investimenti e interventi finalizzati al mantenimento e o al ripristino delle condizioni necessarie allo svolgimento dell'attività di allevamento, trasformazione e vendita delle produzioni ivi ottenute;
22. rileva che è opportuno adottare misure che consentano la produzione di prodotti tipici in modo artigianale;
23. invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che gli aspetti burocratici, gli obblighi igienico-sanitari o relativi all'etichettatura e gli obblighi di informazione siano proporzionati a ogni livello legislativo, in modo che possano essere gestiti dalle piccole imprese di produzione o trasformazione;
24. rileva che i piccoli agricoltori nelle zone di montagna e nelle zone svantaggiate, come quelli nelle regioni ultraperiferiche che producono latte e prodotti lattiero-caseari, vanno sostenuti nella creazione di organizzazioni di produttori che consolidino il loro potere negoziale, poiché per gli agricoltori di piccola scala in queste zone è necessario mantenere e sviluppare mercati più regionalizzati e locali;
25. sottolinea che le norme di igiene e marketing devono adattarsi alla dimensione dei mercati e alle loro richieste, e che le norme di igiene devono pertanto essere adeguate e applicabili agli agricoltori e alle aziende di trasformazione del latte in zone di montagna e svantaggiate e in regioni ultraperiferiche;
26. sottolinea che l'attività di allevamento necessaria per una produzione efficiente del latte nelle piccole imprese comporta costi particolarmente elevati; esorta pertanto a promuovere l'allevamento, onde consentire alle aziende dedite all'allevamento di bestiame da latte in queste zone di avere una propria razza qualitativamente pregiata nonostante i costi;
27. è del parere che occorre sostenere la creazione di organizzazioni di produttori di latte, onde garantire a tutte le imprese un adeguato accesso al mercato e creare partenariati per la promozione del turismo agroambientale;
28. sottolinea che, sulla base del modello delle organizzazioni comuni dei mercati (OCM) per i prodotti ortofrutticoli, alle organizzazioni di produttori dovrebbe essere concessa la possibilità di attuare programmi operativi cofinanziati dall'Unione; osserva altresì che nel quadro di questi programmi, le organizzazioni di produttori dovrebbero avere l'opportunità di promuovere l'accesso a nuovi mercati, lo sviluppo dei mercati, il controllo della qualità, l'innovazione produttiva e la promozione pubblicitaria, in particolare per quanto riguarda la nuova indicazione di «prodotto di montagna» o altre indicazioni facoltative di futura approvazione, denominazioni di origine protette ed altri marchi di qualità, nonché lo sviluppo delle competenze e le misure di gestione della crisi;
29. invita la Commissione e gli Stati membri a inserire nei programmi di ricerca dell'Unione le attività di pascolo e produzione lattiero-casearia zone di montagna, nelle regioni ultraperiferiche e nelle altre zone svantaggiate e di tenerle in particolare considerazione nei progetti di ricerca comuni, incoraggiando soluzioni innovative per questi settori e tenendo conto della necessità di affrontare le sfide della produttività e dei cambiamenti climatici; ritiene che tale ricerca debba essere condotta anche al fine di identificare i benefici per la salute dei consumatori,
30. chiede alla Commissione di seguire con attenzione l'andamento della produzione di latte in queste zone e di rivedere l'impatto economico dell'abolizione delle quote latte sulle aziende in queste zone; chiede alla Commissione di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla questione entro il 2017 e di presentare una proposta legislativa se la produzione di latte sarà considerevolmente diminuita in tali zone;
31. esorta la Commissione, in cooperazione con i produttori, le organizzazioni di produttori e i commercianti, a sviluppare programmi tesi a mitigare il rapido calo dei prezzi del latte che si prevede, ad esempio in base al modello della raccolta di fondi;

**Mercoledì 11 dicembre 2013**

32. invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare l'efficienza del programma per la distribuzione del latte nelle scuole dell'Unione e a offrire in particolare agli attori interessati l'opportunità di utilizzare in modo esplicito nei bandi la denominazione "prodotto di montagna" per il latte prodotto nelle zone di montagna; invita, inoltre, gli Stati membri a utilizzare catene corte di approvvigionamento nel quadro del programma «Latte nelle scuole», al fine di promuovere la produzione locale di latte e di limitare le emissioni di carbonio legate ai trasporti;
  33. Invita la Commissione, nell'ambito della definizione dei regolamenti attuativi dell'applicazione del «prodotto di montagna», a tenere in considerazione le specificità delle produzioni a denominazione di origine protetta già regolate da specifiche norme in merito all'origine dell'alimentazione e in particolare a valutare flessibilità specifiche per le aree di montagna che, proprio per specifiche condizioni di svantaggio anche in relazione alla produttività delle colture foraggere, potrebbero essere escluse dalle possibilità introdotte dal regolamento (UE) n. 1151/2012, in contrasto con le finalità della norma stessa;
  34. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere e sostenere l'integrazione nel circuito produttivo dei pascoli abbandonati, lo sviluppo della coltivazione di erba e la relativa valorizzazione razionale;
  35. richiama l'attenzione sull'importanza delle misure concernenti l'avviamento di imprese di giovani agricoltori nelle zone montane e nelle regioni ultraperiferiche, considerando che il livello di invecchiamento di queste zone è superiore alla media;
  36. invita gli Stati membri a creare il quadro necessario per far sì che i produttori e i trasformatori delle zone montane e delle zone svantaggiate abbiano accesso alla formazione e al credito;
  37. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
-